
Il disarmo: riflessioni giuridiche femministe all'epoca di gravi crisi internazionali

di

Sara De Vido

Abstract: This paper, after explaining what is meant by disarmament and arms control from an international legal point of view, will briefly provide an overview of the treaty law in force on disarmament, to emphasize the absence of women and gender non-conforming people from the debate. It will then discuss, with reference to armaments used between States, two recent legal writings specifically devoted to disarmament, with only one of the two recalling the role of women's peace movements. The goal is to challenge established narratives in international legal scholarship that have been passed down from generation to generation of jurists and lawyers. In a second part, the article will explain how small arms and light weapons have a disproportionate impact on women and girls and evaluate from a gender perspective the legal tools available for their reduction. The paper argues that international and regional organizations, including the European Union, should consider peace feminist contributions to the disarmament debate, and bring the issue of disarmament back as a central topic on the political agenda, for this and future generations of human and non-human beings.

Introduzione

Il diritto internazionale si è da sempre interessato di disarmo, ma lo ha fatto nel modo in cui ha trattato tutte le questioni pressanti dell'umanità: in una prospettiva patriarcale e maschile, rafforzando rapporti di potere a svantaggio delle donne¹. Di fronte ai conflitti di questi ultimi due secoli, inclusa la recente guerra in Ucraina conseguenza dell'aggressione russa e il continuo massacro di migliaia di civili a Gaza da parte dell'esercito israeliano²; innanzi alla tragedia delle armi leggere e di piccolo calibro che stanno mietendo vittime in molte parti del mondo, parlare di disarmo è ancora, inevitabilmente e drammaticamente, attuale. Ci si deve chiedere a che punto sia il dibattito in corso, osservare come le donne – e le associazioni femministe – continuino ad essere escluse da questo dibattito, promuovere una parteci-

¹ Christine Chinkin, Hilary Charlesworth, *The Boundaries of International Law*, Manchester University Press, Manchester 2022.

² Massacro qualificato come genocidio "plausibile" dalla stessa Corte internazionale di giustizia dell'Aja (CIG). Si veda *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)*, ordinanze del 26 gennaio e 24 maggio 2024.

pazione di genere pro-attiva, non relegata a quote all'interno di commissioni o comitati sul tema³. Un metodo femminista al diritto internazionale è possibile: non è necessariamente il migliore in assoluto, ma è certamente un metodo che valorizza e ascolta le esperienze, si interroga, utilizza un linguaggio che abbandona tecnicismi maschili, ma soprattutto mette in luce gli schemi e i rapporti di potere, tra generi, Nord-Sud del mondo, condizione sociale, etnie, che sono alla base dei conflitti in corso. Molto è stato detto in letteratura sul punto, soprattutto da parte di studiose e studiosi di formazione non strettamente giuridica – ad esempio, Ray Acheson⁴ e Catia Confortini⁵.

Il presente scritto, dopo aver spiegato cosa si intende per disarmo e controllo degli armamenti dal punto di vista giuridico, ricostruirà brevemente le fonti di natura patiziana che hanno ad oggetto il disarmo, per enfatizzare l'assenza delle donne e di persone che non si identificano nella struttura di genere binaria. Si interrogherà quindi, con riferimento agli armamenti utilizzati tra gli Stati, su due recenti scritti giuridici internazionalisti specificatamente dedicati al disarmo⁶: entrambi eccellenti scientificamente, uno dei due non ricorda neppure in una nota a piè di pagina la lotta dei movimenti pacifisti femministi per il disarmo. L'obiettivo è mettere in discussione narrazioni consolidate nella dottrina che sono trasmesse di generazione in generazione di giuriste e giuristi. In una seconda parte, spiegheremo come le armi leggere e di piccolo calibro abbiano un impatto sproporzionato sulle donne e le bambine e valuteremo in prospettiva di genere gli strumenti giuridici a disposizione per la loro riduzione. Per il ventennale di questa *Rivista*, che mi ha accolto agli inizi della mia carriera e ha aperto i miei occhi e la mia strada accademica agli studi femministi, e più di recente ecofemministi, ho pensato di fornire una breve analisi critica della dottrina giuridica internazionalista in materia di disarmo e riduzione degli armamenti⁷.

³ Si vedano i contributi nella *special issue*. ZeFKo, *gender approaches to disarmament, arms control, peace and conflict*, 2024, <https://link.springer.com/article/10.1007/s42597-023-00109-8>.

⁴ Si veda, *ex multis*, Ray Acheson, *Abolish Nuclear Weapons: Draw on Feminist, Queer and Indigenous Theory and Experiences to Support Movements to End Nuclear Weapons*, in M. Mackenzie, Nicole Wegner (eds), *Feminist Solutions for Ending War*, Londra, Pluto Press 2021, pp. 105-120; *Banning the Bomb, Smashing the Patriarchy*, Rowman&Littlefield, Lanham 2021.

⁵ Minna Lyytikäinen, Punam Yadav, Annick TR Wibben, Marjaana Jauhola, Catia Cecilia Confortini, *Unruly Wives: Toward Feminist Genealogies for Peace Research*, in "Cooperation and Conflict", Vol. 56: 1, 2020, pp. 3-25; Catia Confortini, *Arms and the Women: The Women's International League for Peace and Freedom on Disarmament, 1945- 1975*, in "DEP - Deportate, esuli, profughe", Vol. 41-42, 2020, pp. 6-22; Annick T. R. Wibben, Sarai Aharoni, Catia Confortini, Tiina Vaittinen, Leena Vastapuu, Sanam Roohi, *Piecing-up Feminist Peace Research*, in "International Political Sociology", Vol. 13:1, 2019, pp. 3-25.

⁶ Louise Arimatsu, Christine Chinkin, *Gendered Peace Through International Law*, Oxford, Hart, 2024; Juan Manuel Gomez-Robledo, *Le droit international du désarmement: entre idéalisme et réalisme*, in "RCADI", Vol. 439, 2024, pp. 301-397.

⁷ Non ci occuperemo qui della presenza di armi all'interno dei confini di uno Stato. Si veda, con riferimento all'Italia, il parere di *International Association of Lawyers Against Nuclear Weapons IALANA, Parere giuridico sulla presenza di armi nucleari in Italia*, Multimage, Firenze, 2022. Lo studio intende dimostrare l'illegalità, alla luce della Costituzione e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia della sola presenza delle armi atomiche sul territorio nazionale. Si interroga poi sulle possibili vie giurisdizionali per il riconoscimento di una responsabilità italiana.

Di definizioni giuridiche e prospettive femministe inascoltate

Il termine disarmo non corrisponde ad un evento unico, ma indica un processo che risulta dalle misure prese in virtù di un obbligo giuridico che prevede una riduzione degli armamenti esistenti. Può manifestarsi come riduzione di un tipo di arma o l'eliminazione totale degli arsenali degli Stati passando per tappe intermedie. Il disarmo può essere generale o completo, parziale e / o regionale⁸. Il controllo degli armamenti (*arms control*) è invece nozione più recente, concettualizzata negli anni Sessanta negli Stati Uniti: “Contrariamente al disarmo, il controllo degli armamenti non è contrario alla continuazione della corsa agli armamenti. Presuppone soltanto una concertazione internazionale volta a controllare questo corso nel senso di un equilibrio tra le potenze”⁹. Sia il termine disarmo sia il termine controllo degli armamenti vanno distinti dall'uso delle armi nel corso di un conflitto, soggetti al *corpus* normativo del diritto internazionale umanitario.

Il disarmo è presente nell'agenda femminista, da oltre un secolo. Nel recente volume di Chinkin e Arimatsu, il problema degli studi giuridici internazionalisti in materia è ben sintetizzato. Traduciamo qui un passaggio che ci sembra cruciale per comprendere la miopia del diritto, nello specifico internazionale, con riguardo al contributo dei movimenti femministi al disarmo:

Il disarmo è stato uno degli obiettivi chiave dell'attivismo pacifista delle donne per oltre un secolo. Sebbene le donne siano state in prima linea per un cambiamento progressista, questa storia è una di quelle che raramente compare nella letteratura *mainstream*, un'assenza che viene in parte spiegata dal fatto che le storie di disarmo sono tipicamente focalizzate sullo Stato, uno spazio politico dal quale le donne sono state originariamente escluse per legge. Eppure, nonostante un'uguaglianza *de jure*, l'assenza delle donne in questo campo persiste, uno schema che non può essere spiegato in altro modo se non attraverso il prisma del genere.

I sistemi di genere ancora operano per sostenere il credo che questioni relative alle armi e – di conseguenza – il disarmo, sono una prerogativa degli uomini. La codifica di questo campo come maschile continua a presentare ostacoli per la partecipazione equa delle donne, incluso nei fora multilaterali di disarmo delle Nazioni Unite. La cancellazione delle donne è raddoppiata dallo stereotipo stato-centrico delle storie di disarmo, incluse le storie del diritto internazionale, che alimentano la marginalizzazione e svalutano le attività di coloro che sono impegnate nel lavoro di disarmo al di fuori dei parametri ufficiali dello Stato, uno spazio occupato dalle donne, per necessità e per scelta. L'assenza delle donne da queste storie riflette un problema più ampio, segnatamente l'assenza delle donne dalla narrazione storica più generale¹⁰.

Il cuore del problema è dunque l'assenza delle donne dalla storia e dalla narrazione (anche) del diritto internazionale¹¹. I principali manuali di diritto internazionale non menzionano il Congresso Internazionale delle donne per la pace all'Aia (28 aprile – 1° maggio 1915), presieduto da Jane Addams e neppure Jane Addams è

⁸ Jean-Pierre Cot, Pascal Boniface, *Le contrôle de l'armement et le désarmement*, in M. Bedjaoui (dir.), *Droit international, Bilan et perspectives*, Parigi, Pedone 1991, p. 865 ss.

⁹ Alain Pellet, *Droit international public*, Parigi, Pedone 1980. Così anche Louis Henkin, *Arms Control*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1961: “disarmament suggests elimination or reduction of armaments, arms control suggests that armament might continue to exist, but would be subject to regulation”.

¹⁰ Louise Arimatsu, Christine Chinkin, *Gendered Peace*, cit., p. 100.

¹¹ Si veda il numero 41-42 del 2020, *Donne disarmanti*, in “DEP - Deportate, esuli, profughe”.

ritenuta una delle madri fondatrici del diritto “delle genti”¹². Solo recentemente la figura di Jane Addams è stata recuperata dalla dottrina giuridica¹³, grazie al lavoro di studiose e studiosi che in *Portraits of Women in International Law* hanno raccontato quello che per secoli si è taciuto, fornendo dei ritratti di donne che hanno contribuito allo sviluppo del diritto internazionale senza che il loro apporto sia mai davvero stato riconosciuto¹⁴. Fino a che, tuttavia, non sarà automatico inserire questa parte fondamentale della storia del diritto nei manuali classici del diritto internazionale, scritti quasi esclusivamente da autori, non si potrà dire che il percorso sia compiuto. A dimostrazione di quanto detto, il secondo scritto di cui si diceva nell’introduzione, non solo non nomina mai il Congresso dell’Aja del 1915, ma cita le donne solo in un passaggio:

Des sujets tels que les droits des personnes faisant partie de la communauté dite LGBT ne peuvent à l’heure actuelle susciter les accords nécessaires à la mise en œuvre de nouveaux chantiers conventionnels. Le statut des femmes et leurs droits sont, de plus en plus, remis en cause et pas seulement en Afghanistan¹⁵.

Un’assenza delle donne voluta? Più che voluta, semplicemente – ed amaramente – normalizzata, perché in effetti nelle principali fonti (documenti internazionali, ad eccezione di una *Women Peace and Security Agenda* del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che però presenta molteplici limiti, e dottrina) le donne non ci sono, se non quando vengono ritenute vittime di atrocità o quando viene garantita una “quota di genere” in comitati o commissioni tipicamente maschili.

Del disarmo, con specifico riferimento al disarmo nucleare [...]

Il disarmo è previsto dalla Carte delle Nazioni Unite (Carta ONU). Benché non sia citato tra gli obiettivi di cui all’articolo 1, il disarmo e la regolamentazione degli armamenti potrebbero e dovrebbero intendersi come requisiti essenziali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e per garantire “friendly relations among nations”. L’articolo 11 prevede che l’Assemblea Generale possa (*may*) esaminare i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i principi regolanti il disarmo e la regolamentazione degli armamenti, e fare raccomandazioni agli Stati o al Consiglio di Sicurezza.

¹² Si legga, proprio in questa rivista, il saggio: Bruna Bianchi, “*Militarismo versus femminismo*” *La violenza alle donne negli scritti e nei discorsi pubblici delle pacifiste durante la Prima guerra mondiale*, in “DEP - Deportate, esuli, profughe”, Vol. 10, 2009, pp. 94-109. Sul pensiero pacifista di Jane Addams, la medesima autrice: *Discours de paix. Les interventions publiques et les écrits de Jane Addams contre la guerre (1915-1919)*, in S. Caucanas - R. Cazals - N. Offenstadt, *Paroles de paix en temps de guerre*, Parigi, Privat 2006, pp. 181-194; Introduzione alla traduzione di Jane Addams, *Le memorie delle donne sfidano la guerra (1916)*, in “DEP - Deportate, esuli, profughe”, Vol. 31, 2016, pp. 320-329. Inoltre, il numero speciale in onore di Jane Addams, *Pace e pace. L’eredità di Jane Addams*, in “Peace & Change. A Journal of Peace Research”, Vol. 36, 2011.

¹³ Un cenno al contributo di Jane Addams al diritto internazionale in questa scheda a mia cura <https://sites.manchester.ac.uk/wilnet/2016/04/25/wilnet-presents-jane-addams/>

¹⁴ Kate Grady, Gina Heathcote, *Positive Peace from the Everyday to the International*, in I. Tallgren (ed.), *Portraits of Women in International Law: New Names and Forgotten Faces?*, Oxford, OUP 2023, pp. 99-108.

¹⁵ Juan Manuel Gomez-Robledo, *Le droit international du désarmement*, cit., p. 356.

Fu proprio l'Assemblea Generale a richiedere, con Risoluzione (non vincolante) n. 1378 (XIV) del 20 novembre 1959, un disarmo generale e completo. Il Consiglio di Sicurezza, in base all'articolo 26 della Carta ONU, con lo scopo di garantire la pace e la sicurezza, può sottoporre ai membri delle Nazioni Unite piani per stabilire un sistema di regolamentazione degli armamenti¹⁶. La struttura normativa della Carta, tuttavia, aveva come fondamento il *rationale* di competizione degli Stati che alimentava la corsa agli armamenti: gli Stati, in altri termini, insistevano sulla sicurezza come preconditione del disarmo.

Anche il diritto internazionale umanitario proibisce l'utilizzo di determinate armi – si veda, ad esempio, il Protocollo di Ginevra del 1925 che vieta l'uso in guerra di gas asfissianti, tossici o simili o di altri mezzi batteriologici – ma la differenza rispetto al disarmo è che “mentre il disarmo ha per oggetto il divieto della produzione di una determinata arma e l'obbligo della distruzione degli stock esistenti, il diritto umanitario ne limita o, a seconda dei casi, ne vieta soltanto l'uso in un conflitto armato”¹⁷. Con riferimento alla distruzione e al divieto di produzione di determinate categorie di armi, si possono citare, ad esempio, la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche e sulla loro distruzione (1972), la Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche (1993), la Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (1997) e la Convenzione sulle munizioni a grappolo (2008)¹⁸.

Nell'ampio contesto del disarmo, relativo ad armi di distruzione di massa, che si compone di numerosi strumenti giuridici di carattere pattizio, un approfondimento con riferimento al disarmo nucleare è quantomai opportuno, con specifico riguardo altresì alla posizione della Corte internazionale di giustizia (CIG) in un (controverso) parere del 1996 sulla liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari¹⁹. Il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) ha per obiettivi quelli di prevenire la diffusione delle armi nucleari e della tecnologia degli armamenti, promuovere la cooperazione negli usi pacifici dell'energia nucleare e promuovere l'obiettivo di raggiungere il disarmo nucleare e il disarmo generale e completo. Il Trattato rappresenta l'unico strumento giuridico di carattere pattizio, multilaterale, vincolante per gli Stati parte (191 compresi cinque Stati dotati di arma nucleare), che mira al disarmo da parte degli Stati dotati di armi nucleari. Aperto alla firma nel 1968, il Trattato è entrato in vigore nel 1970; l'11 maggio 1995, il Trattato è stato prorogato a tempo indeterminato. Il Trattato presenta una discriminazione nel testo, ovvero quella tra Stati nucleari e Stati non nucleari: gli Stati nucleari hanno ottenuto, ora a tempo indeterminato, di possedere l'arma nucleare. Gli Stati non nucleari sono invece obbligati a concludere con la Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) un accordo di tutela (*safeguard agreement*) che autorizzi IAEA a condurre ispezioni in loco per verificare la destinazione unicamente pacifica dei programmi nucleari. L'articolo VI

¹⁶ L'intervento del Consiglio di Sicurezza è stato più limitato: si veda a riguardo S/RES/1540 (2004).

¹⁷ Natalino Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Giappichelli, Torino 2021, p.325.

¹⁸ Si veda la ricostruzione completa in Juan Manuel Gomez-Robledo, *Le droit international du désarmement*, cit., p. 380.

¹⁹ CIG, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, 8 luglio 1996, *I.C.J. Reports* 1996, p. 226.

dell'accordo prevede poi che gli Stati siano obbligati a negoziare in buona fede l'adozione di misure efficaci per la cessazione della corsa alle armi nucleari e al "disarmo nucleare". Non è specificata nel TNP alcuna "tabella di marcia"²⁰. L'attuazione dell'accordo, che, come si è detto, già in origine presentava una discriminazione, è stata complicata dall'annuncio di recesso da parte della Corea del Nord, avvenuto il 10 gennaio 2003, invocando l'articolo X TNP che riconosce il diritto di ogni Stato di recedere dall'accordo se i suoi "supremi interessi" siano stati compromessi da "avvenimenti eccezionali". Durante la decima revisione della conferenza per il TNP, posticipata di due anni a causa della pandemia da COVID-19, svoltasi nell'agosto 2022, un documento finale, che mancava di ambizione, venne bloccato dall'opposizione della Federazione Russa, a causa di un riferimento nel testo alla sicurezza della centrale nucleare Zaporizhzhya in Ucraina, sotto occupazione russa dal marzo 2022. Come nota Gomez-Robledo, dall'aggressione russa in Ucraina, il presidente della Federazione Russa Putin ha "moltiplicato le minacce di ricorso all'arma nucleare durante le sue dichiarazioni pubbliche"²¹. Secondo l'autore, si tratterebbe di un'azione che rientra in una logica di dissuasione nucleare, con la messa in stato di allerta dei sistemi nucleari, la riaffermazione del numero più elevato di ogive nucleari russe rispetto a quelle occidentali, l'installazione di armi nucleari tattiche in Bielorussia²². Il controllo russo della centrale nucleare di Zaporijia desta invero particolare preoccupazione per il rischio di uso accidentale del nucleare per il tramite di un attacco o di un incidente alla centrale ucraina.

Nel 1996 è stato raggiunto il Trattato sulla messa al bando globale degli esperimenti nucleari, il quale vieta ogni forma di esplosione nucleare, sia essa a scopo militare o pacifico. Oltre all'accordo è stata adottata una risoluzione, da parte degli Stati firmatari, il 19 novembre 1996, che istituisce la Commissione preparatoria per l'organizzazione internazionale sulla messa al bando globale degli esperimenti nucleari. Sono stati altresì conclusi accordi regionali che creano delle zone denuclearizzate: il Trattato di Tlatelolco, il primo a livello regionale, adottato nel 1967 per l'area dell'America latina; il Trattato di Rarotonga (1986) per la regione del Pacifico del Sud; il Trattato di Bangkok (1995) per la regione dell'Asia del Sud-Est; il Trattato di Pelindaba (1996) sull'Africa, avente il maggior numero di ratifiche; il Trattato di Semipalatinsk (2006) sull'Asia Centrale. È evidente che manchi una delle aree più calde in materia di conflitti, ovvero il Medio Oriente.

Vi sono poi accordi internazionali che vietano l'uso dell'arma nucleare, e la corsa agli armamenti, in spazi geografici quali l'Antartico (Trattato di Washington, 1959), lo spazio extra-atmosferico (Trattato sui principi che governano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico compresa la Luna e gli altri corpi celesti, Trattato sullo spazio extra-atmosferico, 1967), o il fondo del mare (Trattato sulla proibizione della dislocazione di armi nucleari e di distruzione di massa nei mari e negli oceani, 1971).

²⁰ Nina Tannenwald, *The Nuclear Nonproliferation Regime as a "Failed Promise": Contestation and Self-Undermining Dynamics in a Liberal Order*, in "Global Studies Quarterly", Vol. 4:2, 2024, p. 4.

²¹ Juan Manuel Gomez-Robledo, *Le droit international du désarmement*, cit., p. 331.

²² *Ibidem*.

In ambito bilaterale, vanno ricordati i trattati, oggi non più in vigore tranne l'ultimo, conclusi tra gli Stati Uniti e la Federazione russa (all'epoca Unione Sovietica). Sono gli accordi SALT (I e II), rispettivamente del 1972 e del 1979 sulla limitazione degli armamenti strategici, ABM sulla limitazione dei sistemi contro i missili balistici del 1972, START (I, II e NEW START) sulla riduzione degli armamenti strategici del 1991, 1993 e 2010. Il 3 febbraio 2021, Stati Uniti e Federazione russa hanno concluso un accordo per estendere il NEW START per altri cinque anni, fino al 5 febbraio 2021. L'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia ha portato alla sospensione del dialogo Stati Uniti-Federazione russa per la negoziazione di un *follow-up* all'accordo, in modo da sostituire il NEW START prima della sua scadenza.

Il più recente Trattato è quello sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW), adottato nel 2017 ed entrato in vigore nel 2021. Il Trattato, che ha ricevuto la netta e certamente non inaspettata opposizione degli Stati nucleari, vieta lo sviluppo, i test, la produzione, il trasferimento, il possesso, l'utilizzo di armi nucleari e la minaccia di utilizzarle. È stato ratificato da 70 Stati, ma non dagli Stati nucleari (sia che essi siano parte o meno del TNP). Secondo Gomez-Robledo, il TPNW risponde agli obblighi derivanti dal – e dunque attua il – TNP, in particolare discendenti dall'articolo VI di quest'ultimo. L'articolo VI del TNP crea un obbligo di negoziare il disarmo nucleare nei confronti di tutti gli Stati parte, non solamente di coloro che sono dotati di arma nucleare. Si tratterebbe di un duplice obbligo: da un lato quello di negoziare, dall'altro quello di raggiungere un risultato²³.

Ci si potrebbe chiedere se, dati gli effetti devastanti del nucleare – e in ottica ecocentrica dobbiamo sottolineare come non si tratti della sola umanità ad essere minacciata, ma dell'intero ambiente composto dalla natura e da animali non umani – non si possa concettualizzare un divieto di produzione e uso (o minaccia dell'uso) delle armi nucleari. Su questo punto si è interrogata la CIG in un parere del 1996 sulla liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari. I giudici dell'Aja, all'unanimità, hanno concluso che né il diritto internazionale consuetudinario né quello convenzionale autorizzano specificatamente la minaccia o l'uso dell'arma nucleare. Allo stesso modo, per undici voti contro tre, hanno affermato che né il diritto internazionale consuetudinario né quello pattizio prevedono un divieto completo ed universale della minaccia o dell'uso dell'arma nucleare in quanto tale. Il gioco della maggioranza è cruciale nelle successive deliberazioni. All'unanimità, infatti, la CIG ha espresso il parere che è illecita la minaccia o l'uso della forza per mezzo di armi nucleari che sia contraria all'articolo 2 della Carta ONU e che non soddisfi le prescrizioni dell'articolo 51 della stessa. All'unanimità, ha ritenuto che la minaccia o l'uso dell'arma nucleare dovrebbe essere compatibile con le esigenze del diritto applicabile ai conflitti armati. Per otto voti contro sette, con voto decisivo del Presidente della Corte, l'organo giurisdizionale ha espresso che la minaccia e l'uso dell'arma nucleare sarebbero generalmente contrari alle regole del diritto internazionale applicabile ai conflitti armati, specialmente a quelle di diritto umanitario. Allo stato del tempo del diritto internazionale, tuttavia, la CIG non ha potuto concludere, in modo definitivo, che la minaccia o l'uso dell'arma nucleare fosse legittimo o meno in circostanze estreme di legittima difesa nella quale la sopravvivenza dello Stato è

²³ Juan Manuel Gomez-Robledo, *Le droit international du désarmement*, cit., p. 362.

in discussione. Infine, tutti i giudici si sono espressi nel senso di riaffermare la necessità di perseguire un disarmo nucleare. Ciò significa che la Corte ha deciso che ci possono essere casi in cui l'uso di armi nucleari tattiche, specialmente se a basso potenziale, potrebbe essere lecito, se rispetta i requisiti indicati dalla CIG nel suo parere, incluso il rispetto del divieto all'uso della forza e del diritto internazionale umanitario. La prima giudice della storia della CIG (nessuna donna era mai stata prima nominata nei precedenti cinquant'anni dell'istituzione), Rosalyn Higgins, pur con un linguaggio che riflette i limiti del tempo – “mankind” ad esempio – ha presentato un'importante opinione dissenziente, in cui ha sostenuto che:

41. One cannot be unaffected by the knowledge of the unbearable suffering and vast destruction that nuclear weapons can cause. And one can well understand that it is expected of those who care about such suffering and devastation that they should declare its cause illegal. It may well be asked of a judge whether, in engaging in legal analysis of such concepts as “unnecessary suffering”, “collateral damage” and “entitlement to self-defence”, one has not lost sight of the real human circumstances involved. The judicial lodestar, whether in difficult questions of interpretation of humanitarian law, or in resolving claimed tensions between competing norms, must be those values that international law seeks to promote and protect. In the present case, it is the physical survival of peoples that we must constantly have in view. We live in a decentralized world order, in which some States are known to possess nuclear weapons but choose to remain outside of the non-proliferation treaty system; while other such non-parties have declared their intention to obtain nuclear weapons; and yet other States are believed clandestinely to possess, or to be working shortly to possess nuclear weapons (some of whom indeed may be party to the NPT). It is not clear to me that either a pronouncement of illegality in all circumstances of the use of nuclear weapons or the answers formulated by the Court in paragraph 2E best serve to protect mankind against that unimaginable suffering that we all fear.

La giudice ha reso evidente l'importanza del momento storico della pronuncia e la necessità che una corte internazionale, nei limiti evidentemente del diritto in vigore, non perda di vista l'obiettivo, “the real human circumstances involved”, nonché la promozione di quei valori che il diritto internazionale “cerca di promuovere e di proteggere”. A quasi trent'anni dal parere della Corte, l'autore Gomez-Robledo si è detto convinto del consolidamento, per il tramite della prassi internazionale, incluso il recente TPNW, di una *opinio juris communis* secondo la quale l'uso o la minaccia dell'uso della forza nucleare sia proibita nel diritto internazionale²⁴. La guerra in Ucraina e la tragedia umanitaria e ambientale di Gaza pare tuttavia che indichino una prassi divergente da parte degli Stati coinvolti e certamente segnalano l'urgenza di una presa di posizione netta da parte di organizzazioni internazionali e regionali quali l'Unione europea²⁵.

Il genere delle armi di distruzione di massa, inclusa l'arma nucleare

A prima vista, si potrebbe affermare che le armi di distruzione di massa, inclusa l'arma nucleare, abbiano un impatto indistinto su tutta la popolazione civile e sull'ambiente, inteso nella sua complessità e nelle interazioni tra esseri umani e non umani e oggetti naturali. Eppure, l'impatto delle armi di distruzione di massa, il loro

²⁴ *Ivi*, p. 361.

²⁵ Sul mercato delle armi in Europa, Alessandra Pietrobon, *I mercati delle armi in Europa. Una sfida al diritto dell'Unione*, Padova, Cedam 2009.

uso e la loro regolamentazione sono fortemente “gendered”, ovvero risentono del modo in cui “sexed bodies are produced in relation to one another, how these meanings are deployed and changed”²⁶. Non è dunque sufficiente sottolineare nel testo di un preambolo che gli Stati parte sono “concerned that cluster munition remnants kill or maim civilians, including women and children”²⁷, in quanto in questo modo si tende solo a vittimizzare le donne e a considerarle in relazioni di potere subordinato rispetto all’uomo. In un *factsheet* di UNIDIR, una istituzione autonoma all’interno delle Nazioni Unite, che conduce ricerca indipendente sul disarmo e su questioni di sicurezza internazionale, si legge che “gender norms and other identity factors – e.g., age, disability, race – can influence risk exposure, access to risk education, ownership and control of cleared land, as well as the ability for direct and indirect victims to access their rights and benefit from medical care”²⁸. Così, ad esempio, se è certo vero che questo tipo di armi miete maggiori vittime tra gli uomini, in alcuni contesti sociali, quando le risorse della famiglia sono limitate a causa di un incidente legato proprio a queste armi, le ragazze sono le prime ad essere rimosse da scuola o sposate in giovane o giovanissima età²⁹.

Riguardo le armi nucleari, come hanno detto molto chiaramente Ray Acheson, queste sono “gendered”:

They have gendered impacts; their existence is predicated on and perpetuated in part due to gendered norms about power, violence, and security; and their abolition is challenged by the lack of gender and other forms of diversity in discussions and negotiations related to nuclear policy³⁰.

Ad esempio, le radiazioni ionizzate causano più alti livelli di rischio di cancro in persone assegnate di sesso femminile alla nascita, producendo un impatto sulla loro salute sessuale e riproduttiva³¹. Si deve prestare attenzione, tuttavia, avvertono Acheson, a non attribuire lo status di vittima a tutte le donne. Le donne sono assenti o poco presenti nei consessi decisionali e nei negoziati sul disarmo. Il termine “mascolinità militarizzate” è stato utilizzato per descrivere associazioni normative di una mascolinità cisgender ed eterosessuale con la violenza militarizzata: termini come forte e mascolino sono associati alla guerra, mentre debole e pace al femminile. “Nuclear weapons are a linchpin of militarised masculinities, signifying the ultimate form of strength and power”, evidenziano Acheson:

²⁶ Joan Scott, *Gender: Still a Useful Category of Analysis*, in “Diogenes”, Vol. 57, p. 10.

²⁷ Convenzione sulle munizioni a grappolo (2008), preambolo.

²⁸ *Gender and Diversity in the Convention on Cluster Munitions (CCM)* https://unidir.org/wp-content/uploads/2023/09/UNIDIR_2022_Gender_and_Diversity_in_the_Convention_on-Cluster_Munitions_CCM_2022.pdf.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ Ray Acheson, *The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and Gender, Feminism, and Intersectionality*, 2023, <https://reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/tpnw-gender.pdf>.

³¹ *Ibidem*.

In this context, those who amplify the humanitarian consequences of nuclear weapons and call for their prohibition often are accused of being “emotional” and “irrational,” which are typical gendered responses meant to feminise and thus, ridicule³².

Acheson hanno svolto un’analisi di genere sul TPNW, che in effetti contiene numerosi riferimenti nel testo, a cominciare dal preambolo, in cui si riconoscono i catastrofici impatti delle armi nucleari in modo sproporzionato sulle donne e le ragazze e “sui popoli indigeni” (citati per prima volta nella storia in un trattato internazionale sul disarmo). Il TPNW menziona esplicitamente la partecipazione “equa, piena ed effettiva delle donne” quale elemento essenziale per la promozione e il raggiungimento di una pace e una sicurezza sostenibili. In base all’articolo 6(1) TPNW, gli Stati parte si impegnano a “adequately provide age- and gender-sensitive assistance, without discrimination” a coloro che sono sottoposti alla loro giurisdizione e sono colpiti dall’uso o dai test di armi nucleari, compresa assistenza medica, supporto riabilitativo e psicologico”. È chiaro che il linguaggio è fortemente binario e privo di intersezionalità, trattando dunque le donne come un gruppo unico e privo di complessità; si tratta comunque di un notevole passo avanti rispetto ai precedenti trattati sul disarmo. Queste norme devono ora tradursi in azioni. Con riferimento all’altro noto trattato, il TNP, che ancora affonda le sue radici nella discriminazione tra Stati nucleari e non nucleari, nella *Review Conference* dell’agosto 2022, 67 Stati parte hanno firmato una dichiarazione su genere, diversità ed inclusione, con approccio intersezionale. Benché il linguaggio sia ancora fortemente binario, è certo importante l’affermazione che “for women and other underrepresented groups, there must not only be a seat at the table, but also real opportunities to shape conversations, policies, and outcomes”³³. Alcuni passi avanti si stanno dunque compiendo, anche se perlopiù a livello di dichiarazione non vincolante, quando in realtà le minacce e i conflitti in corso ci dicono chiaramente come la mascolinità militarizzante sia ancora presente.

Del silenzio delle donne nei processi di disarmo

Come si è anticipato, la ricostruzione giuridica dello sviluppo del disarmo nel diritto internazionale *mainstream* dimentica completamente le donne. È grazie a giuriste femministe, quali Chinkin e Arimatsu nel loro recente volume, che viene dato peso legale all’impegno per la pace. La prima generazione di attiviste donne era fiduciosa del ruolo del diritto internazionale nei processi di disarmo, ma fu subito chiaro nella Conferenza dell’Aja del 1899 che i movimenti pacifisti guidati dagli uomini decisero di non concentrare i loro sforzi sul disarmo³⁴. Al Congresso internazionale delle donne per la pace all’Aja del 1915, oltre un migliaio di donne si riunirono per parlare di temi che sarebbero stati oggetto dell’agenda politica internazionale solo nel secondo dopoguerra, tra cui il disarmo: molte di loro, al ritorno in patria vennero ridicolizzate pubblicamente o persino (in Germania) incarcerate e processate per tradimento. Questa reazione non fa che confermare la necessità di una

³² *Ibidem*.

³³ Sui limiti e l’importanza di questa dichiarazione, si vedano ancora Ray Acheson, *The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*, cit.

³⁴ Louise Arimatsu, Christine Chinkin, *Gendered Peace*, cit., p. 101.

narrazione di genere: le donne non si conformavano all'epoca alle aspettative che la società aveva per coloro cui veniva assegnato il sesso femminile alla nascita: inconcepibile agli occhi della società e della politica che delle donne prendessero parte a discussioni che erano prerogativa maschile da secoli³⁵. Il Congresso diede vita ad un documento pionieristico – come si è detto completamente ignorato dai manuali di diritto internazionale per decenni e ancora oggi, con l'eccezione del lavoro di giuriste femministe – che affrontava temi quali la pace in sostituzione “del diritto di guerra” e il disarmo. La risoluzione di quella che poi diventerà la *Women's International League for Peace and Freedom* (WILPF) riuscì a fondare concettualmente una comprensione di genere dei temi di pace e guerra³⁶. Nonostante alcuni piccoli passi avanti – ad esempio lo *status* speciale assegnato al *Women's Disarmament Committee* durante la Conferenza mondiale sul disarmo del 1932 – il fascismo e il nazismo, prima, poi lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale rallentarono il processo di inclusione dei movimenti femministi per la pace. Nel secondo dopoguerra, associazioni attiviste femministe tentarono strade alternative alle Nazioni Unite per avanzare le loro richieste di disarmo, benché alla WILPF fosse stato riconosciuto lo *status* di osservatrice all'ECOSOC. Infatti, a causa della “gendered structure of the post-war settlement”, le donne venivano sistematicamente escluse dalle aree “coded masculine”³⁷.

Tra le varie attività dei movimenti pacifisti femministi, si deve altresì ricordare la formazione di *Women Strike for Peace*, organizzazione parallela che cercava di contrastare movimenti pacifisti dominati da uomini che tendevano a marginalizzare le donne. La WILPF negli anni adottò numerose risoluzioni per invitare gli Stati ad avanzare nel disarmo³⁸. Pesò molto, tuttavia, il silenzio sul disarmo della *Women Peace and Security Agenda*, avviata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con Risoluzione n. 1325 (2000), così come il medesimo silenzio si è registrato nella Dichiarazione politica in occasione del 25. anniversario della Quarta Conferenza mondiale delle donne, il 2 marzo 2020: un compromesso per entrare nell'agenda politica del Consiglio di Sicurezza, che però a posteriori, dopo anni di riflessione femminista, si deve ritenere “regressivo”, in quanto ha determinato nuovamente i binari di genere contro i quali le attiviste pacifiste femministe avevano combattuto per anni³⁹. Invero, la *Women Peace and Security Agenda*, che certamente ha avuto il merito di riconoscere l'impatto sproporzionato dei conflitti sulle donne e le ragazze, ha per la verità seguito agende dettate da Stati che hanno anche ostacolato l'avanzamento dei diritti, inclusi i diritti riproduttivi, delle donne⁴⁰.

³⁵ *Ivi*, p. 102.

³⁶ Catia Confortini, *Intelligent Compassion: Feminist Critical Methodology in the Women's International League for Peace and Freedom*, Oxford, OUP 2012.

³⁷ Louise Arimatsu, Christine Chinkin, *Gendered Peace*, cit., p. 105.

³⁸ Ad esempio, WILPF, al quindicesimo congresso di San Francisco del 1962, adottò la Risoluzione n. 7 sulla prevenzione dell'uso dello spazio e dell'alto mare per attività che nuociano alla “mankind” (il linguaggio ancora non era evoluto verso “humankind”).

³⁹ Louise Arimatsu, Christine Chinkin, *Gendered Peace*, cit., p. 109.

⁴⁰ Sulla WPS Agenda e la salute riproduttiva delle donne, si veda Sara De Vido, *Violence against Women's Health through the Law of the Security Council*, in “Questions of International Law”, Vol. 74, 2020, pp. 3-30.

Sembra complesso comprendere le ragioni per cui il diritto internazionale, inclusa la dottrina, sia stata così riluttante a riconoscere il contributo dei movimenti pacifisti femministi. Dopotutto, il tema delle organizzazioni non governative e del loro status non è certamente nuovo⁴¹. Eppure, non dovrebbe stupire in quanto, nell'analisi giuridica femminista degli ultimi vent'anni, è emersa fortemente la dimensione maschile del soggetto Stato, costruito su relazioni di potere ineguali (in una uguaglianza giuridica di fatto solo formale e mai davvero effettiva) che ha rafforzato l'appello alle armi, alla forza maschile e di dominazione, piuttosto che al disarmo.

Feminist scholars have pointed out to the history of disarmament as one that has often entailed the forced disarming of a belligerent state and consequently is associated with capitulation, defeat, lack of power and weakness, characteristics that are deeply gendered and typically coded female. In contrast, "to arm" or "to be armed" conjures up imageries of power and strength, attributes coded male⁴².

Infatti, benché il quadro sia complesso e ormai ben oltre il binarismo maschile/femminile, il simbolismo "gendered" e sessualizzato che viene associato alle armi rimane prevalente. Si veda, recentemente, ad esempio, la pressione esercitata sulla Germania per armare l'Ucraina con carrarmati *Leopard 2* quale atto di "coraggio" meritevole di rispetto⁴³. Le armi sono definite, e definiscono a loro volta, mascolinità egemoniche, incluso quando l'esercito si compone di donne, che normalizzano schemi di potere e di abuso. La risposta dei movimenti femministi per la pace è stata però anch'essa influenzata da questioni di genere, ad esempio nell'invocazione del ruolo delle donne quali madri cui vengono sottratti i figli a causa dell'uso di armamenti.

Una risposta giuridica femminista riflette sul fatto che il disarmo non avverrà senza che vengano intaccate e sradicate le strutture patriarcali esistenti: il valore simbolico delle armi deve essere demistificato e il linguaggio del militarismo e delle identità di genere binarie smantellato, affinché gli armamenti non siano più considerati quale garanzia di sicurezza internazionale⁴⁴.

Non irrilevante poi, nel dibattito generale, è l'espressione di un'altra mascolinità, che non è solo quella statale, ma anche quella prodotta dal commercio di armi e da imprese transnazionali che lucrano sulle guerre. Ne consegue che la partecipazione delle donne ai negoziati e ai processi decisionali sul disarmo è essenziale ma non sufficiente. Non sufficiente, in quanto le donne non sono un gruppo privo di differenze e quindi la situazione e la vulnerabilità situazionale delle donne deve essere letta alla luce di molteplici fattori intersezionali di discriminazione. Non è sufficiente, in quanto il linguaggio del disarmo è ancora considerato nella politica internazionale come un segno di debolezza e non come un mezzo per raggiungere in modo effettivo la sicurezza internazionale. Non è sufficiente, perché Stati, eserciti, imprese transnazionali hanno incorporato e normalizzato un linguaggio mascolino e

⁴¹ Enzamaria Tramontana, *Organizzazioni non governative e ordinamento internazionale*, Padova, Cedam 2013.

⁴² Louise Arimatsu, Christine Chinkin, *Gendered Peace*, cit., pp. 109-110.

⁴³ Louise Arimatsu, Christine Chinkin, *Gendered Peace*, cit., p.110.

⁴⁴ Louise Arimatsu, Christine Chinkin, *Gendered Peace*, cit., p. 113.

di forza dominante che non riconosce il contributo dei movimenti pacifisti delle donne e i più recenti ma importanti movimenti pacifisti LGBTQAI.

Il commercio di armi convenzionali

Secondo l'Archivio Disarmo, le armi convenzionali, in antitesi con quelle di distruzione di massa, comprendono: le "armi bianche" (spade sciabole ecc.), le armi piccole e leggere (pistole, rivoltelle, fucili, mitra, mitragliatrici, lanciamissili, portatili da una o due persone al massimo), le *cluster bombs* (bombe a grappolo), l'artiglieria (cannoni, obici, mortai), velivoli da combattimento (aerei, elicotteri), mezzi navali (portaerei, cacciatorpediniere, fregate, sottomarini ecc.), mezzi corazzati (autoblindo, carri armati ecc.), missili a testata convenzionale, droni (sistemi controllati da remoto con possibilità di attacco), mine (antiuomo, anticarro, torpedini ecc.)⁴⁵. Esistono inoltre nuovi sistemi d'arma basati sulle nuove tecnologie, sull'informatica e sull'intelligenza artificiale, che, in parte, possono rientrare in questa categoria (armi laser, armi letali autonome, visori notturni a colori, visori infrarosso ecc.).

Con riferimento al quadro normativo internazionale, nel 1980 è stata adottata la Convenzione delle Nazioni Unite su Certe Armi Convenzionali (*Convention on Certain Conventional Weapons, CCW*), emendata poi nel 2001. Lo scopo della Convenzione è quello di vietare o limitare l'uso di specifici tipi di armi che si ritiene possano causare sofferenze inutili o ingiustificate ai combattenti o colpire indiscriminatamente i civili. Alla Convenzione sono stati allegati cinque protocolli su armi specifiche, incluse quelle laser. Del 1997 è la Convenzione di Ottawa sul divieto d'impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine anti-persona e sulla loro distruzione, che ha deciso un bando totale delle mine. Altra Convenzione, più recente, è quella sul bando delle munizioni a grappolo, che vieta l'uso, la detenzione, la produzione e il trasferimento delle munizioni a grappolo e impone la distruzione delle scorte esistenti. Firmata a Oslo nel 2008, è entrata in vigore nel 2010. Nessuna di queste convenzioni fa riferimento all'impatto sproporzionato di queste armi convenzionali sulle donne e le bambine.

In queste pagine, ci concentreremo brevemente sul Trattato sul commercio delle armi, adottato nel 2013 ed entrato in vigore nel 2014, primo strumento giuridico a livello internazionale che stabilisce dei criteri per l'autorizzazione, o la proibizione, di trasferimenti di armi convenzionali. Il linguaggio è innanzitutto esplicativo. Non parliamo di divieto di armi convenzionali, ma di regolamentazione del suo commercio. Il trattato è il primo che riconosce, sul piano giuridico internazionale, il collegamento tra il commercio internazionale di armi e la violenza di genere contro le donne e i bambini. Secondo il trattato, infatti, lo Stato che esporta armi è obbligato a "take into account the risk of the conventional arms being used to commit or facilitate serious acts of gender-based violence or serious acts of violence against women and children" (articolo 7(4))⁴⁶. Come è stato chiaramente indicato, "weapons might facilitate GBV even when they are one or two steps away removed from the actual

⁴⁵ <https://www.archiviodisarmo.it/armi.html>.

⁴⁶ Margaret S. Kelley, *Feminism and Firearms: Gun Ownership, Gun Carrying, and Women's Empowerment*, in "Sociological Perspectives", Vol. 65:1, 2021, pp. 77-96.

violence”⁴⁷. Ciò include ad esempio l’uso delle armi nei luoghi di detenzione da parte delle guardie per facilitare la violenza sessuale contro le detenute. Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottate nel quadro della *Women Peace and Security Agenda*⁴⁸ hanno fatto espresso riferimento al Trattato sul commercio delle armi. Sebbene sia accertato che l’80 per cento di persone che muoiono a causa di un conflitto armato o di violenza armata è composta da uomini, donne, ragazze e *gender non-conforming* people soffrono in modo sproporzionato di violenza di genere compiuta con armi⁴⁹.

La connessione tra armi leggere e di piccolo calibro, da un lato, e violenza di genere contro le donne dall’altro, sta ricevendo crescente attenzione a livello internazionale, benché Acheson focalizzano l’attenzione sul fatto che tutti i tipi di arma convenzionale, inclusi i droni, possono essere usati per compiere o facilitare violenza di genere⁵⁰. Questo dovrebbe indurre a prendere in considerazione, nelle operazioni di esportazione di armi e di materiale militare, di come questi possano essere usati per commettere o facilitare la violenza di genere⁵¹.

Uno dei limiti di questo come in generale dei trattati internazionali è che si rivolge agli Stati che lo hanno ratificato, dunque, che ne hanno accettato gli obblighi da esso discendenti. Sebbene il Trattato sul commercio di armi abbia lo scopo di prevenire e sradicare il commercio illecito di armi e di impedirne la diversione dell’uso, attori non statali non sono contemplati nel testo, con la conseguenza che “sfuggono” da obblighi internazionali tra le maglie di un buon testo normativo che tuttavia presenta un limite intrinseco. Sono dunque problematici, hanno osservato sempre Acheson, gli appelli ad armare gruppi paramilitari o eserciti per sconfiggere, ad esempio, il terrorismo. Così, in risposta al giornalista Nick Cohen, che invitava il Regno Unito nel 2016 a fornire armi alle truppe curde, includendovi “armed and exceptionally dangerous women” contro l’ISIS, Acheson ha commentato:

“Allowing” women equal opportunity to kill in war does not amount to genuine liberation. It is rather a militarisation of women’s liberation. In an article written when the US government lifted the ban on front line combat roles for women, feminist scholar Cynthia Enloe explains, “Militarization happens any time that the protection of women’s rights is either justified by appealing to military necessity or measured in terms of women’s participation in war-waging.”⁵²

⁴⁷ Stuart Casey-Maslen, Andrew Clapham, Gilles Giacca, Sarah Parker, *The Arms Trade Treaty. A Commentary. Oxford Commentaries on International Law*, Oxford, OUP 2016, par. 7.35.

⁴⁸ Si vedano, ad esempio, le Risoluzioni S/RES/2106(2013), S/RES/2122(2013), S/RES/2467(2019). Ray Acheson, Maria Butler, *WPS And Arms Trade Treaty*, in *The Oxford Handbook of Women, Peace, and Security*, Oxford: Oxford University Press, 2016, pp. 690-698.

⁴⁹ Ray Acheson, *Gender-Based Violence and the Arms Trade*, in “Global Responsibility to Protect”, Vol. 12, 2020, pp. 139-155.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ *Why the international arms trade is a feminist issue - and what Germany can do about it*, policy brief, 2020, https://www.boell.de/sites/default/files/2020-11/CFFP_hbs_policybrief_internationalarmstrade-feministissue.pdf.

⁵² Ray Acheson, *Feminism and firearms: a response to calls to arm women*, 2016, <https://www.reachingcriticalwill.org/news/latest-news/10748-feminism-and-firearms-a-response-to-calls-to-arm-women>.

Armare qualsiasi gruppo o esercito anche nazionale – si veda altresì in Ucraina e a Gaza – è problematico, perché perpetua “la convinzione che le soluzioni militari siano disponibili e che trasferire sempre più armi nelle regioni in cui vi siano conflitti in corso sia una strategia razionale”:

Have the last decade and a half of continuous war, the looting of arms caches by Isis and other armed groups, the use of explosive weapons in populated areas by all sides, and the refugee crisis not shown us that more weapons are not the solution to this situation?⁵³

Conclusioni

In questo breve scritto si è osservato come il diritto internazionale sia stato cieco per anni al dibattito femminista pacifista soprattutto con riguardo al divieto di armi di distruzione di massa e, nonostante il riferimento alla violenza di genere nel Trattato sul commercio delle armi, non riesca a cogliere l’impatto sproporzionato di genere della fornitura di armi convenzionali ad eserciti e gruppi paramilitari. L’impatto sproporzionato dell’uso di armi convenzionali e non convenzionali sulle donne e le ragazze è evidente nel mondo e non è dato da una intrinseca debolezza e vulnerabilità delle donne, quanto, piuttosto, da meccanismi sociali e culturali che pongono le donne in una posizione di inferiorità. Come hanno ben argomentato Acheson, armare le donne non è tuttavia la soluzione. Il “vero” femminismo è quello che invita le donne al dialogo, in una posizione di parità con gli uomini, per mettere fine ad un conflitto in corso, ma anche per unire e riunire le comunità, svolgere un lavoro di supporto e negoziare il cessate il fuoco⁵⁴.

Women will not singlehandedly build peace in the region, but peace will not be achieved by putting more and more weapons into the hands of more and more fighters no matter what their sex⁵⁵.

Le organizzazioni internazionali e regionali, inclusa l’Unione europea, dovrebbero considerare gli apporti femministi pacifisti al dibattito sul disarmo, recuperando la lezione del Congresso del 1915 e della WILPF nei decenni, e riportare il tema del disarmo quale argomento centrale dell’agenda politica del futuro, per questa e per le prossime generazioni di esseri umani e non.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ *Ibidem*. Vedi altresì Laura Rose Brown, *Feminist Foreign Policy and Nuclear Weapons: Contributions and Implications*, in “Non-Proliferation and Disarmament Papers”, vol. 86, 2023, https://www.nonproliferation.eu/wp-content/uploads/2023/11/EUNPDC_no-86.pdf#new_tab.

⁵⁵ Ray Acheson, *Feminism and Firearms*, cit.